



Aiuti di Stato alle infrastrutture esenti da notifica

Alex AMELOTTI

Commissione Europea
DG Concorrenza

Napoli 5 giugno 2015



II RGEC 2014-2020

- Il Regolamento Generale di Esenzione per Categorie (RGEC) n. 651/2014 è entrato in vigore il 1 luglio 2014 e scade il 31 dicembre 2020. Sostituisce il Reg. 800/2008.
- Il RGEC è un insieme di **43 esenzioni** a cui fare ricorso per concedere aiuti di Stato nel rispetto delle norme.
- **Gli aiuti** concessi a norma del RGEC **possono essere concessi senza autorizzazione preventiva da parte della Commissione.**
- Per ricorrere al RGEC, l'ente erogatore deve pubblicare su Internet la misura o il regime di aiuti di Stato e compilare un modulo online che viene inviato alla Commissione.

II RGEC 2014-2020 offre 43 possibilità di esenzione:

- **27** delle quali sono **nuove**;
- La soglia di notifica è maggiorata per il 30% delle categorie già previste nel Reg. 800/2008
- Prevede un **aumento dei massimali** di intensità di aiuto per vari tipi di attività





Nuove categorie di aiuti

Ad esempio, per gli aiuti alle infrastrutture le nuove esenzioni per categoria comprendono:

- aiuti alle infrastrutture a banda larga
- aiuti ai poli di innovazione
- **aiuti per la cultura** e la conservazione del patrimonio
- aiuti per le **infrastrutture sportive** e le **infrastrutture ricreative multifunzionali**
- aiuti per le **infrastrutture locali**
- aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate **calamità naturali** (ad es. **danni a infrastrutture**)



Altre infrastrutture nel RGEC

Il RGEC prevede inoltre aiuti a infrastrutture per:

- aiuti alle infrastrutture di ricerca
- aiuti per certe tipologie di infrastrutture energetiche
- aiuti per infrastrutture di teleriscaldamento e tele-raffreddamento efficienti sotto il profilo energetico,
- aiuti per le infrastrutture per il riciclaggio

La lista non esaustiva!



Infrastruttura dedicata!

Attenzione – definizione (Art. 2, comma 33 RGEC)

«**infrastruttura dedicata**»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze

Ad esempio: una strada è di solito infrastruttura generale (accessibile e fruibile a tutti). Ma se è realizzata per servire esclusivamente una impresa può essere infrastruttura dedicata!



Quando si applica il RGEC:

Condizioni nelle **disposizioni comuni** (Capo I RGEC)

- RGEC (Art. 1) esclude determinati settori e
- RGEC non si applica a imprese in difficoltà (con l'eccezione per calamità naturali)
- **Soglie di notifica:** RGEC non si applica agli aiuti che superano le soglie di cui all'Art. 4; oltre queste soglie, gli aiuti devono essere notificati
- **Gli aiuti devono essere trasparenti** (deve essere possibile quantificarli in ESL al momento della concessione)

Infrastrutture locali





Infrastrutture locali – Art. 56

Creazione e ammodernamento di infrastrutture locali

- Contribuiscono a migliorare il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale a livello locale
 - **Non si applica** a infrastrutture "dedicate", né a infrastrutture portuali o aeroportuali.
 - **Normativa residuale:** non si applica a infrastrutture disciplinate in altre sezioni del RGEC!
 - Concessioni o atti di conferimento per la loro gestione sono assegnati in modo aperto, trasparente e non discriminatorio
- Soglia di notifica:** aiuti inferiori a **€ 10 milioni** - oppure costi totali inferiori a **€ 20 milioni** per stessa infrastruttura



Assenza di aiuti: infrastrutture locali

- 1. Aiuto/assenza di aiuto:** Considerando 75 del RGEC
«una serie di misure adottate dagli Stati membri riguardo alle infrastrutture locali non costituiscono aiuti (...), ad esempio, perché non vi sono effetti sugli scambi tra Stati membri (...).»
- 2. Infrastrutture locali per le quali possono essere esclusi aiuti di Stato :**
 - a) Assenza di effetti potenziali su scambi intra-UE (piscine, piccoli porti o aeroporti, ospedali destinati a popolazione locale, eventi culturali, musei) – vedere pacchetto di decisioni del 29/5/2015 (**IP/15/4889**)



Mancanza di effetti sugli scambi

Per **mancanza di effetti sugli scambi** tra Stati membri, vedere decisioni del 29/5/2015 (IP/15/4889)

Carattere puramente locale delle infrastrutture

- Infrastrutture sportive/ricreative: piscine, centri sportivi, porti turistici, campi da golf
- Per prestazioni: consulenze, servizi medici «standard»
- Cultura: se non attraggono visitatori stranieri di per sé
- Altri: Porto (Lauwersoog), aeroporto (isola di Scilly)



Come provare «no effetti su scambi»?

Nessuna presunzione:

- Dipende da **elementi fattuali** = prove disponibili
- Importante presentare dati o elementi a supporto
- Impatto degli investimenti (potenziale) deve essere (a) *prevedibile* (con prove di scambi o flussi nel settore pertinente) e (b) *marginale*.

Raggio commerciale locale: attira clienti da altri Stati?

- ✓ «*locale*» più probabile per **servizi** rispetto a beni
- ✓ meno probabile se il beneficiario fa parte di una **rete nazionale** (e.g. rete palestre climbing)

Infrastrutture sportive e infrastrutture ricreative multifunzionali





Aiuti a infrastrutture sportive e ricreative multifunzionali

Orientamento:

Nessuna linea guida – pratica decisionale

Griglia analitica per infrastrutture culturali (per **arene**)

Regolamento generale di esenzione per categoria

Aiuto/assenza di aiuto:

Gli aiuti soltanto in quanto l'infrastruttura è destinata ad un'attività economica (e ha effetti sugli scambi)

Compatibilità (esempi):

Esenzione Artt. 14, 55 RGEC – o Art. 107.3.c TFEU

Definizione

1. Come da **articolo 55** del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (**RGEC**)
2. Con riferimento a una serie di decisioni (per stadi, arene, strutture sportive multiuso, porti turistici, ecc.)
3. Infrastrutture **sportive** non riservate ad un singolo utilizzatore professionale (società, club, etc.)
4. Infrastrutture **ricreative multifunzionali** che offrono in particolare servizi culturali e ricreativi, fatta eccezione (esplicita) per alberghi e parchi divertimento

NB: diverse da infrastrutture artistiche e culturali di cui all'articolo 53 RGEC, e.g. teatri lirici, sale da concerto



Presenza/assenza di aiuti: criteri

1. La costruzione di infrastrutture sportive e di infrastrutture ricreative multifunzionali costituisce un'**attività economica** se utilizzata per **fornire beni e servizi su un dato mercato**.
2. *Esempio: impianti sportivi accessibili a pagamento sia da soggetti utilizzatori professionali e non professionali*
3. Tuttavia gli **aiuti di Stato possono essere esclusi se:**
 - a) Assenza di effetti potenziali su scambi e concorrenza (centri sportivi, piscine, piccoli porti turistici)
 - b) Principio dell'investitore in economia di mercato (*pari passu* e/o solido piano industriale (*business plan*))
 - c) SIEG in piena conformità con i criteri *Altmark*



Aiuti di Stato esenti (**Art. 55 RGE**)

Aiuti per

- **investimenti per la creazione o l'ammodernamento** delle infrastrutture
- **funzionamento per le infrastrutture sportive**

Per la compatibilità (in esenzione) - inoltre:

- **Concessioni** o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura è assegnata in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria



Aiuti all'infrastruttura (Art. 55 RGEC)

- ❑ **Uso non riservato** a un unico sportivo professionista
- ❑ Se utilizzata da altri sportivi, professionisti o non, per almeno 20% del tempo annuale complessivo di utilizzo
- ❑ L'accesso all'infrastruttura è **aperto** a più utenti ed è concesso in modo trasparente e non discriminatorio
- ❑ Accesso preferenziale possibile per imprese che hanno finanziato almeno il 30% dei costi di investimento

Soglia di notifica: aiuti all'investimento: **€ 15 milioni** o costi totali inferiori a **€ 50 milioni** per progetto (per aiuti < €1 milione, aiuto può essere 80% costi)



Aiuti al funzionamento (Art. 55 RGEC)

Costi ammissibili:

- Costi **di esercizio** (personale, materiali, servizi, comunicazioni, energia, manutenzione, affitto, amministrazione, ecc.)
- Esclusi costi di ammortamento e finanziamento se già inclusi negli aiuti agli investimenti

L'importo dell'aiuto non deve superare le perdite di esercizio nel periodo (calcolo *ex ante*, o *claw-back*)

Soglia di notifica: € 2 milioni per infrastruttura/anno



Altre forme di aiuti esenti (RGEC/SIEG)

Compatibili ed esentati da notifica sono anche aiuti di Stato rientranti nell'ambito di applicazione di:

1. **RGEC, articolo 14**, aiuti a finalità regionale
2. **Decisione SIEG n. 2012/21/UE** se le infrastrutture sono costruite o ammodernate per agevolare la prestazione di un servizio di interesse economico generale, e se la compensazione annua del servizio è inferiore a € 15 milioni

Altrimenti è necessaria la notifica, per cui gli aiuti di Stato sono valutati ai sensi degli articoli 107(3)(c) TFEU




Calcolo dell'elemento di aiuto

Per gli aiuti alle infrastrutture previsti agli **articoli 53, 55 e 56 del RGEC**,
per il calcolo dell'**intensità massima di aiuto**:

- gli aiuti non superano la differenza tra
- i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento stesso ("***funding gap***")

Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio





Aiuti a cultura e patrimonio

Orientamento:

Nessuna linea guida – pratica decisionale

Griglia analitica per infrastrutture culturali

Regolamento generale di esenzione per categoria

Aiuto/assenza di aiuto:

Aiuti soltanto in quanto l'infrastruttura è destinata ad un'attività economica (e ha effetti sugli scambi)

Compatibilità:

Vasta esenzione all'Art. 53 RGEC – o Art. 107.3.c TFEU



Assenza di aiuti: infrastruttura culturale

- 1. Aiuto/assenza di aiuto:** Considerando 72 del RGEC «*determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti (...), ad esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri (...)*»
- 2. Infrastrutture culturali locali per le quali possono essere esclusi aiuti di Stato :**
 - a) Assenza di effetti potenziali su scambi intra-UE (e.g. musei locali, monumenti storici di dimensioni minori che si rivolgono a una domanda locale e che non attraggono visitatori internazionali)
 - b) Assenza di attività economica (monumenti gratuiti)



Non costituisce aiuto: **ancillarità**

Se le attività economiche svolte dall'infrastruttura restano puramente accessorie, il suo finanziamento ricadrà al di fuori delle norme sugli aiuti di Stato (non comportano aiuti di Stato).

Attività economiche si considerano ausiliarie se sono:

- ✓ *Direttamente collegate e necessarie per il funzionamento dell'infrastruttura oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e*
- ✓ *di portata limitata, se l'attività economica non supera il 20% della capacità annua complessiva dell'infrastruttura.*

Aiuti esenti a cultura e patrimonio I

Vasta esenzione: elenco indicativo all'Art. 53(2)

Forme di aiuto: aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture culturali, **ed al funzionamento**

Soglia di notifica: per investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio €100 milioni per progetto; per il funzionamento €50 milioni, per impresa per anno

Effetto di **incentivazione:** solo condizioni Art. 53





Aiuti esenti a cultura e patrimonio II

Costi ammissibili

Per gli aiuti agli investimenti, costruzione, ammodernamento, acquisizione, conservazione o miglioramento di **infrastrutture** annualmente utilizzate a fini **culturali** per almeno 80% di tempo o capacità

Per gli **aiuti agli investimenti per il patrimonio culturale** – tutti i costi ad esso riconducibili

Per gli aiuti al funzionamento: vedere lunga lista di tipologie all'Art. 53(5)



Aiuti esenti a cultura e patrimonio III

Calcolo dei costi ammissibili

Per gli aiuti agli investimenti, «*funding gap*» con calcolo del risultato operativo *ex ante*, o *claw-back*. Il gestore può mantenere un utile ragionevole.

Per gli aiuti al funzionamento, copertura delle perdite di esercizio e utile ragionevole per il periodo. Calcolo *ex ante*, o con meccanismo di recupero.

Per **aiuti < € 1 milione**, l'importo massimo può essere fissato all'80% dei costi ammissibili.

Grazie per l'attenzione!



Ulteriori informazioni disponibili sul sito internet
della DG Concorrenza:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html